



CIRCOLARE N. 20 DEL 11/10/2017

**INAIL: INFORTUNI BREVI
COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI**

Con riferimento a quanto in oggetto, segnaliamo che a decorrere **dal prossimo 12 Ottobre** entra definitivamente in vigore l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'INAIL, a fini informativi e statistici, i dati relativi agli **infortuni** sul lavoro che comportano **un'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, oltre a quello in cui è avvenuto l'infortunio.

L'obbligo di tale comunicazione - che avrebbe già dovuto essere operativo dal 12/4 u.s. - è stato differito al 12/10 ad opera del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244 del 30/12/2016 conv. dalla L. 19 del 27/02/2017).

Ricordiamo che l'adempimento in questione è contemplato dall'art. 18, c. 1 lett. r) del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 81/2008 che ha previsto, alla scadenza di 6 mesi dall'emanazione del Decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. (Decreto 183/2016), l'obbligo da parte dei datori di lavoro di:

1. trasmettere all'INAIL la comunicazione **a fini statistici e informativi** di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
2. trasmettere all'INAIL la denuncia **a fini assicurativi** degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Si tratta quindi di un nuovo ulteriore obbligo che **si affianca** a quello della denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni prevista ai fini assicurativi (e che quindi permane).

Le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste sono le seguenti:

Omessa/tardiva comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi	da €. 548,00 a €. 1.972,80
Omessa/tardiva comunicazione degli infortuni ai fini assicurativi	da €. 1.096,00 a €. 4.932,00

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica, eccetto che per i lavoratori dell'agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell'agricoltura e i datori di lavoro privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione telematica, e che si ritiene dovranno pertanto provvedere con comunicazione cartacea.

L'assolvimento dell'obbligo di comunicazione ai fini statistici avviene tramite il medesimo modello



AMARELLI & PARTNERS
ROSATI QUINZAN

CONSULENTI DEL LAVORO



unico *Denuncia/comunicazione di infortunio*, con il quale già si effettua la denuncia ai fini assicurativi degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni.

Nel contempo, la comunicazione ai fini statistici degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni si considera comunque assolta con la predetta denuncia di infortunio effettuata ai fini assicurativi.

Auspichiamo che l'INAIL si pronunci su tale nuovo adempimento, fornendo tutte le indicazioni operative necessarie, per le quali restiamo a disposizione, e Vi ricordiamo di comunicare tempestivamente qualsiasi tipologia di infortunio occorso, anche se non in possesso del relativo certificato medico.

P&S Srl – Payroll Services

AMARELLI & PARTNERS | ROSATI – QUINZAN